



*«NON RINUNCIARE MAI AD UN
SOGNO SOLO PER IL TEMPO CHE
SERVE A REALIZZARLO. TANTO IL
TEMPO PASSERÀ LO STESSO.»
(EARL NIGHTINGALE)*

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE

A cura del Dott. Simone Carmignani

www.carmignaniconsulenza.com



TEMI TRATTATI:

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2. IL PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI CONTENUTO NEL PIAO
3. I NUOVI CONCORSI PUBBLICI, REGOLE E PROCEDURE
4. IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI
5. IL PNRR, MODALITÀ SPECIALI DI RECLUTAMENTO
6. LE SELEZIONI UNICHE E IL PORTALE INPA
7. LA NUOVA DISCIPLINA DELLA MOBILITA' E DEL COMANDO
8. LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI
9. LA DISCIPLINA DELLE GRADUATORIE, IL TEMPO DETERMINATO E LE STABILIZZAZIONI
10. LE NORMATIVE VIGENTI IN TEMA DI LIMITI ASSUNZIONALI
11. GLI ELEMENTI A BASE DEI CALCOLI SUI LIMITI ASSUNZIONALI
12. ANALISI DEI CASI DI STUDIO
13. LE CIRCOLARI E GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI



La normativa di riferimento:



3

- ▶ Legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) - Concorsi unici e revisione delle graduatorie;
- ▶ Legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 del D.L. 135/2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) - Deroghe limiti salario accessorio;
- ▶ Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 del D.L. 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) – Turn over nell'anno e resti calcolati su cinque anni;
- ▶ LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo) – Mobilità volontaria, commissioni concorso e rapporto di lavoro;
- ▶ Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 del **D.L. 34/2019 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) – Revisione delle assunzioni;**
- ▶ Legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali) – LSU e armonizzazione graduatorie;

La normativa di riferimento:

4

- LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (modifica del DL 34/2019);
- DL 34/2020 Decreto Rilancio (digitalizzazione e nuova disciplina delle procedure concorsuali);
- LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (proroga stabilizzazioni e sospensione pubblicazioni dirigenti);
- **DECRETO 17 marzo 2020 MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ECONOMIA E FINANZE, DELL'INTERNO Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni** (attuativo dell'art. 33 c. 2 del DL 34/2019);
- **Circolare del 13.05.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Ministro dell'Interno sul DM attuativo** dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale;

La normativa di riferimento:

5

- **DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44**, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (**riforma delle assunzioni**).
- **DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77** convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (decreto semplificazioni).
- **DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80** convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (**decreto reclutamento**).
- **DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152** convertito con modificazioni in legge n. 233 del 29 dicembre 2021 **Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**

La normativa di riferimento:

6

- **DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36** convertito nella L. 79/2022 Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 2).
- **DPR n. 81 del 24.06.2022** Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.
- **DECRETO MINISTERIALE N. 132 DEL 30 GIUGNO 2022** Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione
- **DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115**, Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (reclutamento PNRR).
- **SCHEMA DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI** DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E ALTRE DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ENTI LOCALI.

La normativa di riferimento:

7

- **DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 3)** e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (Convertito nella L. 41/2023)
- **DL 22 aprile 2023, n. 44 con la legge di conversione del 21 giugno 2023, n. 74, recante: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche**
- **DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61. Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali** verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 *((nonchè disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi))*.
- **DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75. Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni**, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (23G00090)

La normativa di riferimento:

8

- **DL n. 19 del 02.03.2024** Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 4).
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2023, n. 82. Regolamento** recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, **concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.**
- **DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202** Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15
- **Decreto Legge sull'Organizzazione e il Reclutamento nella Pubblica amministrazione n. 25 del 14.03.2025**



TERZA PARTE: PNRR E LE MODALITÀ SPECIALI DI RECLUTAMENTO



PNRR, modalità speciali di reclutamento

10

- I principali riferimenti normativi che riguardano le assunzioni relative all'attuazione dei progetti del PNRR sono:
- **L'art. 1 del D.L. n. 80/2021** che ha previsto la possibilità per tutti gli Enti locali coinvolti nell'attuazione dei progetti del PNRR di **effettuare assunzioni a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione a valere sulle risorse del PNRR**;
- **L'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021** che ha ampliato i vincoli finanziari al lavoro flessibile per consentire ai Comuni **assunzioni a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio**;
- *Quindi eventuali fabbisogni di personale che non siano finanziabili a valere sugli investimenti realizzati con risorse PNRR, in quanto non rendicontabili all'Unione europea, potranno essere comunque soddisfatti attingendo dagli spazi finanziari aggiuntivi concessi ai Comuni (in deroga anche per gli Enti che non hanno approvato i bilanci nei termini).*



PNRR, modalità speciali di reclutamento

11

- **Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche, Art. 1 del DL 80/2021:**
- **1. Al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza**, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, **le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione**, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto... **Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 **e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. L'ammissibilità di ulteriori spese di personale spese a carico del PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale** titolare dell'intervento di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze...



PNRR, modalità speciali di reclutamento

12

- 2. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del **personale a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione di lavoro** da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, **i contratti di lavoro a tempo determinato ovvero i contratti di somministrazione di lavoro e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti** di competenza delle singole amministrazioni **e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026**. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e **possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto** ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.



PNRR, modalità speciali di reclutamento

13

- 3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al comma 1 (Amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR) prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
- 3-bis. All'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: **«31 dicembre 2023» (stabilizzazioni).**



PNRR, modalità speciali di reclutamento

14

- 4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalita' ivi previste, **le amministrazioni**, previa verifica di cui al comma 1, **possono svolgere le procedure concorsuali** relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR **mediante le modalita' digitali, decentrate e semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44**, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, **prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato art. 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o piu' candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'**, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
- 4-bis. **Le modalita' di selezione di cui al comma 4 possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non interessate dall'attuazione del PNRR.**



PNRR, modalità speciali di reclutamento

15

- 5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, **il Dipartimento della funzione pubblica** della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, **istituisce uno o piu' elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:**
 - **a) professionisti**, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualita' e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformita' alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed **esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo** di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - **b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.**
- 7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 individua quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:
 - a) (soppressa);
 - **b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;**
 - **c) non essere in quiescenza.**



PNRR, modalità speciali di reclutamento

16

- 8. Il decreto di cui al comma 6 valorizza le documentate esperienze professionali maturate nonché il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione, purché a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano di acquisire, invitano almeno quattro professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
- 9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera b), avviene previo svolgimento di procedure idonee svolte ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione **della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti.**



PNRR, modalità speciali di reclutamento

17

- 10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), **per alta specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli**, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti:
 - a) **dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello;**
 - b) **documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale**, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea.
- 14-bis. **Alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (mobilità obbligatoria).**

PNRR, modalità speciali di reclutamento

18

- 15. **Le amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del PNRR **possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (incarichi dirigenziali 10% dotazione organica dirigenti 1° fascia, fino al 31.12.2026, e 8% per 2° fascia),** ai fini della **copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi** di cui al presente comma **sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste** a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.



Ragioneria Generale dello Stato ha adottato la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 – Chiarimenti sulle assunzioni finanziate

19

- Anche i **Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni**, quando sono **soggetti attuatori di progetti e azioni finanziati con il PNRR**, sono da considerare **ricompresi tra le “amministrazioni titolari di interventi del PNRR”**, e quindi possono procedere con le modalità di reclutamento speciale previste dall’art. 1 del D.L. n. 80/2021, e in particolare **individuare autonomamente il fabbisogno di personale**.
- Sono ammissibili alla rendicontazione sul PPNRR **tutti i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti**.
- La spesa di personale oggetto di finanziamento e la relativa entrata non si computano ai fini dell’art. 33, commi 1-bis e 2 del D.L. n. 34/2019 e dell’art. 1, comma 557 e ss. della L. n. 296/2006.



Ragioneria Generale dello Stato ha adottato la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 – Chiarimenti sulle assunzioni finanziate

20

- ▶ **Limiti massimi della spesa di personale per ogni singolo progetto, in base all'importo massimo complessivo:**
 - progetto di importo fino a € 5 milioni, massimo € 250.000;
 - progetto di importo fino a € 15 milioni, massimo € 600.000;
 - progetto di importo fino a € 50 milioni, massimo € 1,5 milioni;
 - progetto di importo oltre € 50 milioni, massimo € 3 milioni.
- ▶ **Possono formare oggetto di rendicontazione:**
 - incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
 - collaudo tecnico-amministrativo, supporto al rup;
 - incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
 - incarichi in commissioni giudicatrici
- ▶ **Non sono rendicontabili:**
 - i costi per l'assistenza tecnica ai progetti (studi, analisi, attività di supporto amministrativo, informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders);
 - le spese per il personale già assunto e previsto nella struttura dell'ente;
 - i costi per l'attività ordinaria delle strutture amministrative interne, trattandosi di costi correntemente sostenuti dagli enti che devono essere posti a carico dei bilanci delle singole amministrazioni.

Le assunzioni a tempo determinato a valere su risorse proprie (Art. 31-bis D.L. n. 152/2021)

21

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto.



Tabella 1

22

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5



Tabella 1



23

CALCOLO DEL TETTO DI SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PNRR IN DEROGA ANNO 2025 - COMUNE DI _____

fascia demografica penultimo anno di riferimento	percentuale	tetto di spesa assunzioni in deroga per il PNRR			
1.500.000 abitanti e oltre	0,25%	media entrate correnti	-	€	
250.000 - 1.499.999 abitanti	0,30%	percentuale applicabile	0,00%		
60.000 - 249.999 abitanti	0,50%	spesa personale in deroga sostenibile	-	€	
10.000 - 59.999 abitanti	1,00%				
5.000 - 9.999 abitanti	1,60%				
3.000 - 4.999 abitanti	1,80%				
2.000 - 2.999 abitanti	2,40%				
1.000 - 1.999 abitanti	2,90%				
meno di 1.000 abitanti	3,50%				
accertamenti entrate correnti anni 2022-2023-2024		media			
-	-	-	-		
€	€	€	€		
fondo crediti dubbia esigibilità ultimo anno			-		
		€			
valore entrate correnti da utilizzare			-		
		€			

Le assunzioni a tempo determinato a valere su risorse proprie (Art. 31-bis D.L. n. 152/2021)

24

- ... Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ((nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma)).



Le assunzioni a tempo determinato a valere su risorse proprie (Art. 31-bis D.L. n. 152/2021)

25

3. Le disposizioni del comma 1, per le finalita' e con le modalita' ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

Le assunzioni a tempo determinato a valere su risorse proprie (Art. 31-bis D.L. n. 152/2021)

26

5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.



Le assunzioni a tempo determinato a valere su risorse proprie (Art. 31-bis D.L. n. 152/2021)

27

5. ... A tale fine i comuni interessati comunicano ((, *entro il 30 luglio 2022,*)) al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Le assunzioni a tempo determinato a valere su risorse proprie (Art. 31-bis D.L. n. 152/2021)

28

Si richiamano i contenuti del **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 maggio 2023 Contributo** di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, **a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali.**

	Area funzionari ed elevata qualificazione	Area istruttori	Area degli operatori esperti
CCNL Comparto funzioni locali triennio 2019-2021	40.000,00 euro	37.000,00 euro	33.000,00 euro



Criteri di riparto per l'attribuzione delle risorse ai segretari comunali:

1. Fermo restando l'obbligo di nomina del segretario previsto dall'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soli fini di cui all'art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, **il contributo destinato ai comuni fino a 5.000 abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarita' della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali e' attribuito secondo il seguente ordine di priorit :**

- a) comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;**
- b) comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata;**
- c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;**
- d) i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purch  aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti pi  favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo e' attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima;**
- e) comuni con segretario titolare non convenzionato.**

Le assunzioni a tempo determinato a valere su risorse proprie (Art. 31-bis D.L. n. 152/2021)

30

7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale puo' stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilita' del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Governance e capacita' istituzionale 2014-2020", di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.

Le assunzioni a tempo determinato a valere su risorse proprie (Art. 31-bis D.L. n. 152/2021)

31

10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

PNRR, modalità speciali di reclutamento

32

- **Modalità assunzioni relative all'attuazione dei progetti del PNRR:**
- L'art. 1 del D.L. n. 80/2021 **effettuare assunzioni a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione a valere sulle risorse del PNRR;**
- L'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021 **assunzioni a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio.**

- **Le spese di personale non rilevano ai fini:**
- Dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (spesa flessibile);
- Dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (spesa di personale);
- Art. 1 c. 557 e 562 della legge 296/2006.



Art. 10. DL 36/2022 Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

33

- 1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, **possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (assunzioni e incarichi PNRR), *((La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali))*.**
- 2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento), nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, **l'incarico di responsabile unico del procedimento** di cui comma 1 del medesimo articolo 31.



Art. 10. DL 36/2022 Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

34

- **4. Al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere alle modalità di selezione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Modalita' speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche).**

Art. 10. DL 36/2022 Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

35

- 4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: **"Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività' del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività' professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione e' espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività' professionale".**
- 4-ter. **La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

Art. 4. DL 13/2023 PNRR 3

36

- 1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 - **Al fine di valorizzare la professionalita' acquisita dal personale assunto (per il PNRR) con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. ((Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validita', per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica)). **Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.****



Art. 8. DL 13/2023 PNRR 3

37

- 1. **Al fine di** consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di **garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ((ad essi assegnate)), fino al 31 dicembre 2026, la percentuale (30% della dotazione organica) di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del ((testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.**



Art. 8. DL 13/2023 PNRR 3

38

- 2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e ((dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee)) 2014-2020 e 2021-2027, **ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110 (Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie).** Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (la possibilità di prevedere uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari).

Art. 8. DL 13/2023 PNRR 3



39

- 3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, **gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 ((...)) possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. ((Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti)) (no posizioni organizzative Corte dei Conti Lombardia delibera n. 172/2023).**

Art. 8. DL 13/2023 PNRR 3

40

- **4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:**
 - **a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";**
 - **b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;**
 - **c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;**
 - **d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.**

Art. 8. DL 13/2023 PNRR 3

41

- 5. Per le medesime finalita' ((di cui ai commi 3 e 4)), per gli anni dal 2023 al 2026, **gli enti locali ((e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale)) prevedono** nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, **la possibilita' di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.**

Art. 50 c. 17-bis DL 13/2023 PNRR 3

42

- 17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, **le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (politica di coesione dell'Unione Europea), mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, **possono procedere**, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **alla stabilizzazione**, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, **del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta**. Per le assunzioni di cui al presente comma, **i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione**. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.**

Art. 3 Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali

43

- 2. Le risorse relative all'annualita' 2022 del fondo (comuni con popolazione inferiore a **5.000 abitanti**) di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, **assegnate ai comuni beneficiari individuati** dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, **possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023.**

Le selezioni uniche e il portale INPA



Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali – Art. 3 – bis DL 80/2021

45

- 1. **Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione** nei ruoli dell'amministrazione, **sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato**, per vari profili professionali e categorie, **compresa la dirigenza**.
- 2. I rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.
- 3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. **Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessita' di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.**



Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali – Art. 3 – bis DL 80/2021

46

- 4. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. **Il singolo ente interessato all'assunzione, prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.**
- 5. **Gli elenchi di idonei** di cui al comma 1, una volta costituiti, **sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno**, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. **I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni.**



Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali – Art. 3 – bis DL 80/2021

47

- 6. Gli adempimenti relativi alle **selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di società esterne specializzate** nel reclutamento e nella selezione del personale, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere esternalizzati.
- 7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.
- 8. **Ferma restando la priorità nell'utilizzo delle proprie graduatorie, per le finalità di cui al comma 7 (copertura della mobilità in uscita), gli enti locali possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al comma 3 (piani di fabbisogno di personale) e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (limite spesa flessibile anno 2009).**
- 9. Le procedure selettive bandite ai sensi del presente articolo sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente.



I Concorsi Unici DL 44/2023 art. 1-bis

48

- Art. 35.1 (Concorsi su base territoriale). - 1. **I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.**
- 2. **L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei";**



I concorsi unici – DPR 82/2023

- **Art. 19 C. 1. Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), **si svolge mediante concorsi pubblici unici**, nonché ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al capo I.
- **2. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.**
- **3. Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici di cui all'articolo 21, comma 1, e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni.**

Il portale del reclutamento INPA

Dipartimento della Funzione Pubblica

ITA ▼

Accedi all'area personale

MENU



inPA
Portale del Reclutamento



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero della Funzione Pubblica



Ministero della Funzione Pubblica



Ministero della Funzione Pubblica



Ministero della Funzione Pubblica

segui su:



Il progetto Bandi e avvisi Approfondimenti Area professionisti Area amministrazioni

Protagonisti nella nuova
Pubblica Amministrazione



Il progetto

Un'unica porta d'accesso per il **reclutamento del personale della PA rivolta a cittadini e Pubbliche Amministrazioni**.

Grazie al decreto legge n. 80/2021 (convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021), sono possibili nuovi percorsi più veloci, trasparenti e rigorosi per selezionare i profili tecnici e gestionali necessari alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il portale ha l'obiettivo di migliorare la qualità del reclutamento della Pubblica amministrazione attraverso un sistema innovativo digitale che semplifica e velocizza l'incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico.

Un progetto rivoluzionario per la Pubblica Amministrazione, protagonista nella ripresa del Paese.

[LEGGI DI PIÙ →](#)

Iscriviti compilando il tuo curriculum
ed entra nel network per il
reclutamento nella PA

[Registrati](#)

Guarda il video per conoscere come iscriverti e
gestire il tuo profilo professionale

[VAI AL VIDEO](#)

Cerca nella banca dati

Esplora per regione



Il portale del reclutamento INPA

- Art. 2 dl 36/2022 Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni (*Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, sulle caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento del 03.11.2023*)
- 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-bis e' inserito il seguente:
 - «Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti ((...)) avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, ((n. 56, di seguito denominato)) "Portale", disponibile all'indirizzo **www.InPA.gov.it**, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

Il portale del reclutamento INPA

- **Art. 2 dl 36/2022 Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni**
- **2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione** ai sensi ((dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando ((un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale)) a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale e' gratuita e puo' essere ((effettuata)) esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del ((codice dell'amministrazione digitale, di cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al ((regolamento (UE) 2016/679)) del Parlamento europeo e del Consiglio ((, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al)) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.

Il portale del reclutamento INPA

- **Art. 2 dl 36/2022** Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni
- **((2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale)).**
- **3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui al comma 1 ((...)) e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione.** Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificita' dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Il portale del reclutamento INPA

- **Art. 2 dl 36/2022** Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni
- **4. ((L'utilizzo del Portale e' esteso)) a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del ((Ministro per la pubblica amministrazione)), adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**
- **5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.**

Il portale del reclutamento INPA

- Art. 2 dl 36/2022 Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni
- 2. (6-bis ??) **Il Portale unico del reclutamento** ((di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo)), **e' operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, puo' essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali** di cui all'articolo 1, comma 2, ((del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001)) e dalle autorità amministrative indipendenti. **Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato.** Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
- 3. (6-ter ??) **Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.»**

...

Il portale del reclutamento INPA

- **Art. 2 dl 36/2022** Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni
- **7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici** svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **sono individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale** ((di cui all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, **prevedendo altresì la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane**)).
- ...

Il portale del reclutamento INPA

- **Art. 12 dl 13/2023 Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA**
- 1. All'articolo 35-ter ((...)) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «**Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione**, ((da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,)) **previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **sono individuate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del Portale**, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ((ivi compresi)) le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrita' ((e la riservatezza)) dei dati personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. ((In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi ordinamenti.

Il portale del reclutamento INPA

- **Art. 12 dl 13/2023 Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA**
- Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali)). La veridicit  delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle amministrazioni che indicano le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del ((medesimo testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»;
- b) il comma 3 e' abrogato;
- c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «**Le modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2.**».

Il portale del reclutamento INPA

- **Art. 12 dl 13/2023 Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA**
- 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ((nel testo vigente prima della data)) di entrata in vigore del presente decreto. **Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione indicato nel primo periodo del presente comma, le modalita' di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023.**

Il portale del reclutamento INPA

- **NOTA CIRCOLARE N. 1/2022 Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 Oggetto: Chiarimenti in materia di "Piattaforma unica di reclutamento" (www.InPA.gov.it). Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.**

Il portale del reclutamento INPA

- È stato registrato dalla Corte dei Conti in data 9/11/2022 il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 settembre 2022, con il quale sono disciplinate le modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali, ai sensi dell'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - InPA.
- Le modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative descritte nel decreto, sono finalizzate all'acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.
- Le istruzioni operative per l'accesso al Portale e per l'utilizzo delle relative funzionalità saranno definite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI, da concludersi con esito positivo **entro il 31 dicembre 2022**.

Necessità di un nuovo regolamento sugli accessi

➡ Cosa va disciplinato:

1. I nuovi concorsi, tempo determinato e tempo indeterminato
2. Lo scorrimento delle graduatorie
3. Le selezioni degli art. 110 e art. 90 del TUEL
4. Le nuove progressioni verticali (ordinarie e in deroga)
5. L'utilizzo del portale INPA (??)
6. Le selezioni uniche
7. La mobilità volontaria

Necessità di un nuovo regolamento sugli accessi

- Esempio di punteggio da attribuire alle singole prove:
 - 1. massimo punti 30 per la prova scritta;
 - 2. *massimo punti 30 per la seconda prova scritta (eventuale);*
 - 3. massimo punti 30 per la prova orale;
 - 4. massimo punti 10 per i titoli.
- Per considerare superata la prova sostenuta e quindi essere considerato idoneo si deve raggiungere il punteggio minimo di 21/30, il valore totale è espresso in ...

Necessità di un nuovo regolamento sugli accessi

COMUNE DI _____

PROVINCIA DI _____

(inserire stemma comunale)

BOZZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale)

Regolamento sugli Accessi

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO	4
ART. 2 - NORME GENERALI DI ACCESSO	4
ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO DALL'ESTERNO	4
ART. 3 BIS - LISTE DI COLLOCAMENTO	5
ART. 3 TER - CATEGORIE PROTETTE	6
ART. 3 QUATER - TEMPO DETERMINATO	6
ART. 3 SEXIES - CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO	6
ART. 3 SEXIES - CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO	7
ART. 3 SEPTIES - SCORRIMENTO GRADUATORIE	8
ART. 4 - RISERVE DI POSTI NEI CONCORSI PUBBLICI E/O SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	9
TITOLO II - LE PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	9
ART. 5 - INDIZIONE DEI CONCORSI E SELEZIONI	9
ART. 6 - BANDO DI CONCORSO O DI SELEZIONE	10
ART. 7 - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DELL'AVVISO DI SELEZIONE	11
ART. 8 - PROROGA, RIAPERTURA E REVOCA DEL CONCORSO O DELLA SELEZIONE	11
ART. 9 - REQUISITI GENERALI D'ACCESSO	11
ART. 10 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI SPECIALI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE	12
ART. 11 - DOMANDA DI AMMISSIONE	13
ART. 12 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	16
ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	16
ART. 14 - PREFERENZE	17
ART. 15 - IMPOSTA DI BOLLO E TASSA DI CONCORSO	17
ART. 16 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI - REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE	18
ART. 17 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI E/O SELEZIONI	19
ART. 18 - ADEMPIMENTI DEI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI	20
ART. 19 - ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE	21
ART. 20 - COMPENSI, RINVIO	22
ART. 21 - TIPOLOGIE DEI TITOLI	22
ART. 22 - VALUTAZIONE DEI TITOLI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE	22
ART. 23 - TITOLI VALUTABILI AI FINI DELL'AMMISSIONE - PUNTEGGIO MASSIMO	25
ART. 24 - PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALLE SINGOLE PROVE	25
ART. 25 - PRESELEZIONE	26
ART. 26 - PROVE SELETTIVE	26
ART. 27 - PROVA SCRITTA	26
ART. 28 - PROVA PRATICA	27

Necessità di un nuovo regolamento sugli accessi

Regolamento sugli Accessi

ART. 29 - PROVA ORALE	27
ART. 30 - PROVA ORALE DA REMOTO – SVOLGIMENTO.....	28
ART. 31 - DISCIPLINA DA RISPETTARE IN CASO DI PROVE DA REMOTO.....	28
ART. 32 - ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO	29
ART. 33 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE	30
ART. 34 - COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI	31
ART. 35 - TRASPARENZA E PROTEZIONE DATI PERSONALI.....	31
ART. 36 - UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE DI ALTRI ENTI.....	31
ART. 37 - ACCESSO AGLI ATTI CONCURSUALI	32
ART. 38 - ACCERTAMENTI SANITARI	32
ART. 39 - LE PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 110 DEL TUEL	32
ART. 40 - LE PROGRESSIONI VERTICALI, PROCEDURE CONCURSUALI E SELETTIVE.....	32
ART. 40 BIS - PROCEDURE CONCURSUALI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI.....	34
ART. 40 TER - PROCEDURE SELETTIVE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI	34
ART. 41 - ALTRE PROCEDURE SELETTIVE	35
ART. 41 BIS - MOBILITÀ VOLONTARIA TRA ENTI	35
ART. 41 TER - MOBILITÀ VOLONTARIA INTERNA	36
ART. 41 QUATER - MOBILITÀ D'UFFICIO	37
ART. 41 QUINQUES - SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI.....	37
ART. 42 - PRIVACY	37
ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE	38

Regolamento sugli Accessi

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso all'impiego nel Comune e le relative modalità procedurali nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti e, in particolare, dei principi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. in materia di reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato, nonché in materia di requisiti di accesso e modalità selettive ed altre forme di assunzione, in applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. a) del citato decreto.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è soggetto, per quanto riguarda le modalità d'accesso, alle stesse procedure previste per quello a tempo pieno.
3. Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si propone con il presente regolamento sono:
 - a) definire la disciplina relativa alle procedure concorsuali al fine di reclutare i candidati migliori in relazione alle professionalità richieste, con meccanismi oggettivi e trasparenti;
 - b) valorizzare, riconoscere e promuovere lo sviluppo professionale dei dipendenti;
 - c) acquisire competenze professionali per il miglioramento e l'innovazione dei servizi erogati o da erogare ai cittadini ed alla collettività;
 - d) assicurare il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici;
 - e) garantire l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e la celerità delle procedure concorsuali.
4. Le procedure concorsuali e selettive si conformano ai seguenti criteri:
 - a) modalità di accesso differenziate, flessibili ed appropriate alle esigenze di reclutamento ed in rapporto alle caratteristiche delle posizioni da ricoprire;
 - b) meccanismi oggettivi e idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti;
 - c) efficacia, trasparenza e imparzialità delle modalità di svolgimento;
 - d) rispetto della dignità e della riservatezza dei candidati.

ART. 2 - NORME GENERALI DI ACCESSO

1. L'accesso alle singole categorie e profili professionali a tempo indeterminato o determinato avviene dall'esterno mediante procedure selettive o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, conformi ai principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.
2. I concorsi sono indetti sulla base del piano di fabbisogno di personale previsto dalla normativa vigente e nel rispetto dei presupposti di legge.
3. I bandi di concorso pubblico potranno destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti nei limiti definiti dalla legge.
4. I concorsi pubblici devono svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

ART. 3 - MODALITÀ DI ACCESSO DALL'ESTERNO

1. L'assunzione dall'esterno del personale avviene:
 - a) per concorso pubblico o per selezione, mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
 - b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo di cui all'art. 16



www.carmignaniconsulenza.com
carmignaniconsulenza@gmail.com
carmignaniconsulenza@pec.it